**ASSUNZIONI 2021: TUTTI GLI INCENTIVI E BONUS IN LEGGE DI BIANCIO**

È stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020, la Legge numero 178 meglio nota come Legge di bilancio 2021. Il testo, contenente il bilancio di previsione per l’anno 2021 e quello pluriennale per il triennio 2021-2023, dedica attenzione al tema delle agevolazioni, finalizzate a incentivare le aziende nelle assunzioni 2021 di talune categorie lavorative, come giovani e donne, e sgravi specifici per le aziende ubicate nel Mezzogiorno.

**ASSUNZIONI 2021: ESONERO CONTRIBUTIVO PER GLI UNDER 35**

L’articolo 1 comma 10 della [Legge n. 178 del 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg) prevede **l’esonero contributivo per le assunzioni degli under 35** in misura pari al 100% per gli eventi di:

* Assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2021 e 2022;
* Trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel 2021 e 2022.

Lo sgravio opera con riferimento ai contributi INPS a carico azienda (esclusi i premi e i contributi INAIL) per un massimo di 36 mesi dall’assunzione / trasformazione, nel rispetto di un tetto annuo di 6.000,00 euro.

La misura non spetta (comma 12) alle aziende che abbiano proceduto a licenziamenti collettivi o individuali, per giustificato motivo oggettivo, riguardanti lavoratori inquadrati con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva:

* Nei sei mesi precedenti l’assunzione;
* Nei nove mesi successivi l’assunzione

**ASSUNZIONI 2021: ESONERO UNDER 35 AL SUD**

L’esonero contributivo under 35 viene esteso, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di 48 mesi se le assunzioni o trasformazioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:

* Abruzzo;
* Basilicata;
* Calabria;
* Campania;
* Molise;
* Puglia;
* Sardegna;
* Sicilia.

**ASSUNZIONI 2021: INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE**

L’articolo 1 comma 16 incrementa l’esonero già previsto dalla Legge “Fornero” (Legge numero  92 del 2012) per l’assunzione di donne di qualsiasi età, alternativamente:

* Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate ovvero appartenenti ad una professione / settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale;
* Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Eccezionalmente, per le assunzioni di donne effettuate negli anni 2021-2022, la Legge di Bilancio incrementa lo sgravio dal 50 al 100% dei contributi INPS a carico azienda.

La misura opera in caso di assunzioni a tempo determinato, assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni, con un tetto massimo di 6 mila euro annui e nel limite di:

* 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevabili a 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
* 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Al fine di poter accedere alla misura è necessario che l’assunzione interessata rappresenti un incremento occupazionale netto, calcolato con riferimento al numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, da confrontare con quello dei dipendenti mediamente in forza nei dodici mesi precedenti.

**ASSUNZIONI 2021: DECONTRIBUZIONE SUD**

La Legge numero 178 (articolo 1 comma 161) estende fino al 31 dicembre 2029 l’esonero già previsto dal [Decreto “Agosto”](https://www.leggioggi.it/2020/10/22/decreto-agosto-legge-novita-e-misure-confermate-su-lavoro-e-assunzioni/) (D.l. n. 104 del 14 agosto 2020 convertito in Legge numero 126 del 13 ottobre 2020), nelle seguenti misure:

* 30% dei contributi INPS da versare fino al 31 dicembre 2025;
* 20% dei contributi INPS da versare negli anni 2026 e 2027;
* 10% dei contributi INPS da versare nel 2028 e 2029.

La misura si rivolge ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

**Nel dettaglio le principali agevolazioni già presenti e applicabili dai datori di lavoro nel 2021.**

**ASSUNZIONI 2021: SOSTITUZIONE DI DONNE IN MATERNITA’**

Tra le agevolazioni disciplinate dall’ordinamento italiano figura quella riservata ai datori di lavoro con meno **di 20 dipendenti**, i quali assumono con contratto a termine lavoratori in sostituzione del personale assente per congedo di maternità o paternità, congedo parentale nonché congedo per malattia del figlio.

Lo sgravio opera in misura pari al 50% dei contributi INPS e dei premi INAIL a carico azienda, calcolati sulla retribuzione del sostituto e sino ad un anno di età del bambino del sostituito.

**ASSUNZIONI 2021: DISOCCUPATI**

Il taglio del 50% dei contributi a carico azienda e dei premi INAIL spetta anche alle aziende che assumono a tempo indeterminato soggetti con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi.

L’agevolazione opera per:

* 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevabili a 18 a fronte della stabilizzazione a tempo indeterminato;
* 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

**ASSUNZIONI 2021: DESTINATARI DI NASPI**

Ai datori che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASPI, spetta un incentivo INPS calcolato in misura pari al 20% del sussidio che l’interessato avrebbe percepito se fosse rimasto senza lavoro.

Lo sgravio è esteso alle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un titolare di NASPI.

**ASSUNZIONI 2021: BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA**

Hanno diritto ad un incentivo economico le aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza.

L’agevolazione consente di abbattere i contributi INPS a carico azienda, con esclusione dei premi INAIL, pari a:

* Importo mensile del sussidio percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione, fino ad un massimo di 780 euro mensili, nei limiti di durata residua del Reddito (a patto che l’azienda stipuli presso il Centro per l’impiego un patto di formazione);
* Negli altri casi, lo sgravio è pari a metà dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito al momento dell’assunzione, entro un tetto massimo di 390 euro mensili e limitatamente alla durata residua del sussidio statale.